



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Prot. NR. 9/2017

Imperia, 4 gennaio 2017

A tutti i Giudici del Circondario
(Togati, GOT e Giudici di Pace)

e, per opportuna conoscenza,

Ai Sigg.ri Direttori Amministrativi del
Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Imperia, Avv. Bruno Di Giovanni

Al Sig. Presidente della Camera Civile
di Imperia, Avv. Angelo Roggero

Al Sig. Presidente della Camera Penale
di Imperia, Avv. Marco Bosio

Oggetto: liquidazione di onorari ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 bis dell'art. 83 del D.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 783, della legge n. 208/2015, in relazione a quanto in oggetto, prevede che, a decorrere dal 1°1.2016, *“il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*.

Ciò vale per tutte le liquidazioni che il giudice deve effettuare: non solo in favore degli avvocati di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (situazione oggetto della presente nota), ma anche dei propri ausiliari e consulenti.

Il comma 3 bis, come si evince dai lavori parlamentari e dai commenti avutisi a seguito della sua entrata in vigore, ha l'intento di accelerare le liquidazioni dei compensi a favore dei difensori di coloro che sono ammessi al patrocinio dello Stato, evitando loro di dover attendere tempi lunghi.

Alla stregua della formulazione della norma e della giurisprudenza di merito e di legittimità (ma segnalo il diverso orientamento del Tribunale di Mantova, sentenza 29.9.2016), indico le seguenti **linee guida** cui ci si dovrebbe attenere:

- **il giudice è vincolato al principio della domanda** e pertanto, in mancanza di essa, non può emettere d'ufficio il decreto di liquidazione dei compensi (v. Cass. n. 11038 del 2009);
- **l'avvocato è tenuto a presentare la sua richiesta prima che sia emesso il provvedimento definitivo della fase del giudizio**, corredandola del provvedimento di ammissione al beneficio (ma se manca il giudice, qualora in grado di verificare che vi sia stata l'ammissione, potrà procedere alla liquidazione). Occorre distinguere:
 - nel civile la richiesta dev'essere obbligatoriamente presentata con modalità telematica. Non si terrà conto di richieste cartacee, né di quelle formulate oralmente e riportate nel verbale di udienza;
 - nel penale, fino a quando il telematico non sarà in uso, la richiesta dev'essere presentata per iscritto. Il giudice, terminata la camera di consiglio per la decisione del processo, darà lettura del provvedimento assunto e, subito dopo, del decreto di liquidazione degli onorari;
- **qualora l'avvocato presenti l'istanza tempestivamente** (e cioè anche dopo l'ultima udienza, ma prima che sia adottato il provvedimento definitivo della fase processuale), il giudice deve emettere *“il decreto di pagamento ... contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase ...”*.

Tale provvedimento di liquidazione, avente la forma del decreto, dev'essere un atto separato e distinto dal provvedimento definitivo del giudizio (v. Cass. n. 7504 del 2011): la *ratio* è che il decreto accede a diversi uffici per i dovuti riscontri di natura contabile/erariale, senza che debbano risultare dati sensibili (il che avverrebbe ove il provvedimento di liquidazione fosse contenuto in una sentenza); inoltre, si consideri che il decreto è impugnabile autonomamente.

Se il giudice, nonostante la tempestiva istanza del difensore, non emetta il decreto di pagamento *“contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase ...”* – ma dobbiamo impegnarci affinché ciò non accada - non avrà più il potere di farlo oltre quel momento e dovrà dichiarare non luogo a provvedere;

- **qualora l'avvocato presenti l'istanza tardivamente** (e cioè dopo la definizione della fase processuale), il giudice deve dichiararla inammissibile;
- **il difensore che non si vede liquidati gli onorari** – in quanto il giudice ha dichiarato la sua domanda inammissibile (perché proposta tardivamente) o ha emesso decreto di non luogo a provvedere (perché il difensore ha proposto la domanda tempestivamente, ma il giudice non ha provveduto entro il termine stabilito dal citato comma 3 bis) – non decade dal diritto di chiedere il compenso e potrà farlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, quindi con apposito giudizio (v. decreto 22.3.2016 del Tribunale di Milano e, per casi analoghi, Cass. n. 7633 del 2006). E' discutibile, ma la questione non riguarda il giudice di primo grado, se possa chiedere gli onorari nell'eventuale giudizio di impugnazione;
- **il decreto di liquidazione, emesso successivamente alla definizione della fase del giudizio, è da ritenersi illegale o abnorme.**

In particolare, l'avverbio "*contestualmente*", di cui al citato comma 3 bis, sta a significare che il giudice deve emettere il decreto di pagamento contemporaneamente all'adozione del provvedimento che chiude la fase processuale davanti a sé. Con l'emissione di tale ultimo provvedimento, infatti, "*il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere*" (così il cit. decreto 22.3.2016 del Tribunale di Milano).

La S.C., occupandosi di casi analoghi (liquidazioni dei compensi a favore di consulenti tecnici d'ufficio), nell'affermare che il giudice abbia esaurito il potere di provvedere alla liquidazione una volta definito il giudizio, ha aggiunto che l'eventuale suo provvedimento risulterebbe illegale (Cass. n. 18204 del 2008) o abnorme (Cass. n. 11418 del 2003);

- la novella non introduce modifiche in relazione alle attività che devono svolgere le cancellerie a seguito del decreto di liquidazione del giudice.

Ciò posto **invito i giudici ad applicare tali principi in relazione alle istanze presentate dai difensori a decorrere dal 16.1.2017**, in modo da dare a tutti la possibilità di organizzarsi.

Fino ad allora ciascun giudice potrà continuare a regolarsi come ha sempre fatto.

Il presente documento, da intitolarsi come in oggetto, dovrà essere inserito nel sito web di questo Tribunale.




 Il Presidente
 dott. Eduardo Bracco